

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2019

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CICCHITTO, SAPONARA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'uso politico della giustizia

Presentata il 22 novembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'amministrazione della giustizia in Italia presenta aspetti preoccupanti e contraddittori. Infatti, nonostante l'impegno della maggioranza dei magistrati, lo Stato non riesce ad adempiere pienamente a uno dei suoi compiti fondamentali che è quello di amministrare la giustizia in modo equo, imparziale, in tempi ragionevoli e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini.

È a tutti noto che la lentezza dei procedimenti civili e penali si è trasformata in denegata giustizia e troppe volte l'inefficienza dell'apparato giudiziario nello svolgere i propri compiti ha avuto tra i suoi effetti il prolungamento eccessivo di carcerazioni preventive, cui hanno fatto seguito sovente assoluzioni per non aver commesso il fatto.

In tale contesto si è inserito il fenomeno della politicizzazione di parte della magistratura e della caratterizzazione di

una corrente della stessa come un autentico soggetto politico che si propone di modificare il sistema politico e di trasformare radicalmente il sistema economico. Tale eccessiva politicizzazione di un settore della magistratura, specie di quella inquirente, è stata pubblicamente proclamata e confermata in numerosi convegni e congressi di associazioni di magistrati.

La forte ideologizzazione e le gravi affermazioni fatte in quei convegni hanno generato ed anzi confermato il dubbio che alcune inchieste giudiziarie siano state finalizzate al perseguimento di precisi obiettivi politici come il sostegno ad alcuni partiti a danno di altri.

Talune inchieste sulla mafia e quelle comunemente denominate di «Tangentopoli» hanno portato alla distruzione di alcune forze politiche di ispirazione democratica ed hanno risparmiato altri partiti. Ciò malgrado fosse notorio che tutte le forze politiche beneficiavano largamente

di finanziamenti irregolari, provenienti da fonti italiane ed estere.

Ed eloquente è stata la tempistica « ad orologeria » con cui sono scattati arresti ed inchieste per colpire esponenti e movimenti politici in momenti di particolare impegno o esposizione pubblica.

Di regola dette iniziative giudiziarie erano accompagnate da fughe di notizie a favore di giornali sostenitori dei magistrati politicizzati.

Si riportano, a titolo di esemplificazione alcuni casi:

è stato clamoroso, in Lombardia, il caso di due assessori regionali democristiani arrestati alla vigilia della seduta nella quale si sarebbe formata la nuova giunta, molto probabilmente presieduta da uno dei due. Scarcerati dopo due-tre giorni, nel frattempo la giunta era « saltata » a favore di un'altra di colore opposto. I due assessori sono stati poi pienamente assolti;

ad un senatore fu notificata un'informazione di garanzia all'uscita dal Duomo di Novara dove aveva partecipato ai funerali di un amico. Erano presenti la televisione ed un cronista de *La Repubblica* che dettero la notizia al telegiornale delle ore 19 e all'indomani su *La Repubblica* con grande evidenza. Il personaggio, indagato per un'ipotesi di corruzione inesistente, è stato poi prosciolto in istruttoria, ma è uscito dalla vicenda completamente distrutto ed ha dovuto abbandonare definitivamente l'attività politica;

il caso più eclatante rimane, comunque, quello dell'invito a comparire notificato all'onorevole Berlusconi, previa comunicazione al *Corriere della Sera* nel momento in cui, in qualità di Capo del Governo del Paese ospitante, presiedeva la Conferenza dell' ONU sulla criminalità.

La tempistica allora apparve tanto scoperta e strumentale da assumere anche le caratteristiche di una esplicita « provocazione »: l'invito fu notificato proprio lo stesso giorno di un convegno internazionale.

Soprattutto nel periodo più acuto di « Tangentopoli » è emersa la tendenza da parte di alcuni magistrati, talora a capo di importanti procure della Repubblica, a svolgere funzioni di supplenza nei confronti del Parlamento: vedasi la disponibilità dichiarata per « servizio di complemento » dal procuratore capo di Milano in vista di eventuali alti incarichi di governo.

Questa dichiarazione è stata fatta mentre il Presidente della Repubblica si accingeva a conferire l'incarico a Berlusconi risultato vincitore nelle elezioni del 1994. In ripetute occasioni ci sono stati espliciti pronunciamenti di magistrati inquirenti contro regolari decisioni di Governi o del Parlamento. Questi pronunciamenti hanno costituito una alterazione della divisione dei poteri che costituisce uno degli elementi essenziali dello Stato di diritto.

Il senatore del PDS Giovanni Pellegrino ha confermato detta sovraesposizione di alcune procure e l'uso politico dell'azione penale in interviste e pubblici dibattiti. Si riporta il virgolettato dei giornali: « è esistito un disegno strategico che aveva come obiettivo una posizione di primato istituzionale delle procure della Repubblica, quindi della magistratura inquirente ».

Pellegrino fa esempi molto chiari: « Borrelli è certamente in quel disegno e così Cordova. Borrelli che sceglie Di Pietro per il processo Cusani e lo usa per quello che rappresenta nell'immaginario collettivo. E così rispetto a questo disegno l'abbandono di Di Pietro diventa una diserzione ».

Un disegno che aveva scelto dei precisi nemici da colpire: « in primo luogo Craxi e Citaristi, persone diversissime tra loro ma entrambe immagini di un potere rappresentativo ».

È evidente che non è ammissibile alcuna interferenza da parte di ristretti gruppi di magistrati nelle attività politiche. Il compito dei magistrati deve essere quello di amministrare la giustizia in modo imparziale, equo e celere.

Tali comportamenti messi in atto, e per lungo tempo, da un ristretto ma influente gruppo di magistrati, richiedono un intervento del Parlamento, depositario della

sovranità popolare, al fine di svolgere una inchiesta approfondita sull'uso politico della giustizia e di individuare gli eventuali correttivi normativi tali da rendere il « servizio giustizia » efficiente ed assolutamente imparziale e privo di ogni finalizzazione di tipo politico che non gli è proprio.

Tutto questo deve essere fatto nel rigoroso rispetto dell'indipendenza della magistratura, che rappresenta un bene fondamentale da tutelare perché indispensabile a garantirne l'imparzialità. L'istituzione di questa Commissione serve a ribadire l'essenza dello Stato di diritto, della legalità repubblicana, del ruolo positivo svolto dalla maggioranza dei magistrati.

La presente iniziativa legislativa pertanto è diretta a istituire una Commissione parlamentare di inchiesta che nel termine di un anno accerti:

le disfunzioni che hanno eventualmente leso i diritti fondamentali dei cittadini garantiti dalla Costituzione;

l'eventuale presenza all'interno dell'ordine giudiziario di orientamenti politico-ideologici e rapporti di interdipendenza con forze politiche parlamentari o extra parlamentari;

l'eventuale influenza di motivazioni politiche sui comportamenti delle autorità giudiziarie;

le conseguenti deviazioni della giustizia determinate dalla gestione politicamente mirata dell'esercizio dell'azione penale;

l'effettività del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, e l'eventuale esistenza di un esercizio discrezionale e selettivo della funzione giudiziaria;

gli eventuali tentativi di interferenza di magistrati, singoli o associati, con l'attività parlamentare e di Governo, in contrasto con il principio costituzionale della separazione dei poteri.

La Commissione parlamentare di inchiesta nello svolgimento della propria indagine dovrà tenere presente il principio che nel nostro ordinamento democratico la sovranità appartiene al popolo e quindi anche l'amministrazione della giustizia deve essere esercitata nel rispetto assoluto di questo principio e mai contro una parte dei cittadini ed a favore di altri.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. È istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare:

a) lo stato dei rapporti tra forze politiche e magistratura;

b) se esistano correnti interne alla magistratura organizzate in funzione di preponderanti obiettivi politici o ideologici, ovvero collegate a partiti od organizzazioni politiche sia parlamentari sia extra parlamentari;

c) l'influenza, diretta o indiretta, delle correnti politiche esistenti all'interno della magistratura sui comportamenti delle autorità giudiziarie sia inquirenti sia giudicanti;

d) l'esistenza di casi concreti di esercizio mirato dell'azione penale o di direzione o organizzazione dei dibattimenti o dei procedimenti penali in modo selettivo, discriminatorio ed inusuale;

e) l'esistenza di casi concreti di mancato o ritardato esercizio dell'azione penale a fini extragiudiziari, in violazione del principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale;

f) se e in quale misura singoli esponenti o gruppi organizzati all'interno della magistratura abbiano svolto attività in contrasto con il principio costituzionale della separazione dei poteri, in special modo dirette a interferire con l'attività parlamentare e di governo;

g) se e in quale direzione vada riformato il quadro normativo riguardante l'ordinamento giudiziario e le procedure penali e civili, al fine di garantire il

funzionamento equo, celere ed imparziale della giustizia.

2. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione e presenta al Parlamento la relazione finale entro tale data.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

(Acquisizione di testimonianze, atti e documenti).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

3. La Commissione ha il potere di:

a) acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri enti pubblici nonché copia di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza;

b) ordinare, quando occorra, il sequestro di atti e documenti nonché accertamenti tecnici;

c) esaminare le persone che possano fornire notizie utili ai fini dell'inchiesta.

4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato.

5. Per le testimonianze davanti la Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono puniti ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 5.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni e consulenze che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti della Camere, di intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0015780